

Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2017, n. 29-5083

DGR 32-9040 del 25/06/2008 "Adesione della Regione Piemonte al Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale". Approvazione proposta di modifica dello Statuto del Consorzio e indirizzi al rappresentante regionale per la partecipazione all'Assemblea.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Con D.G.R. n. 32-9040 in data 25 giugno 2008, la Regione Piemonte ha approvato la propria adesione al Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale” – siglabile “La Venaria Reale – CVC” sulla base dello schema di Atto costitutivo allegato alla stessa D.G.R. quale parte integrante e sostanziale.

Con Atto in data 30 giugno 2008 repertorio n. 12936/8497 (registrato presso l’agenzia delle Entrate di Torino il 16/07/2008), a rogito del dott. Andrea Ganelli, Notaio in Torino, è stato poi costituito, ai sensi degli artt. 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il predetto Consorzio tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo (ora Fondazione 1563 per l’arte e la cultura), al fine di assicurare la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e delle relative pertinenze.

Il Consorzio ha adottato lo Statuto approvato in precedenza dalla Regione Piemonte con la DGR 30-8468 del 27 marzo 2008, con la quale era stato approvato altresì lo schema di Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Piemonte e il Comune di Venaria per la valorizzazione dei complessi monumentali di Venaria Reale, del Borgo Castello della Mandria e dei contermini ambiti di interesse paesaggistico.

Il Consorzio è stato iscritto al R.E.A. della Camera di Commercio.

Con D.G.R. n. 1-1036 del 16 febbraio 2015 “Approvazione schema di protocollo d’intesa per la valorizzazione del Consorzio La Venaria Reale e delle altre residenze reali sabaude tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte”, la Giunta regionale, ritenuta la valorizzazione del sistema delle Residenze reali di Torino e del Piemonte obiettivo prioritario per la Regione, da attuarsi anche tramite la costituzione di poli culturali e la stipula di specifici accordi di valorizzazione, in coerenza con il D.Lgs 42/2004, ha approvato lo schema di “Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del Consorzio La Venaria reale e delle altre Residenze reali sabaude” tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Piemonte, dando mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione dello stesso (avvenuta in data 3 luglio 2015).

Con tale Intesa, il MiBACT e la Regione Piemonte hanno convenuto circa l’opportunità della costituzione di poli museali anche attraverso l’istituzione di poli museali regionali e la necessità di istituire uno stabile sistema di aggregazione ed integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali piemontesi, rappresentate, a titolo esemplificativo, dal sistema delle Residenze reali sabaude, anche andando oltre la Venaria Reale. Una simile iniziativa, pienamente coerente con l’attuale assetto normativo, rappresenta altresì un’importante occasione di risparmio consentendo di realizzare economie di scala collegate alla creazione di sistemi comuni di affidamenti e di gestione dei servizi a favore delle sedi coinvolte e all’esercizio coordinato di funzioni “interne” quali, ad esempio, quelle afferenti alla comunicazione.

In coerenza con tali strategie, i competenti uffici del Ministero e della Regione, in sintonia e d'intesa con il Direttore del Consorzio La Venaria Reale, hanno predisposto l'allegato testo recante alcune modifiche allo Statuto del Consorzio stesso, finalizzate ad ampliare l'oggetto delle attività di conservazione e valorizzazione spettanti al Consorzio, non più limitate alla Reggia di Venaria e sue pertinenze (come da atto costitutivo del 2008), ma anche alle altre Residenze reali sabaude e ad altri beni culturali conferiti od affidati, anche ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs 42/2004.

Il testo è stato così condiviso in occasione del tavolo di confronto tra tutti i consorziati in data 8 febbraio 2017, dove si è concordato un testo definitivo, successivamente integrato con comunicazione del Consorzio del 20 aprile 2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Le modifiche riguardano essenzialmente le finalità e le attività del Consorzio che, come sopra detto, vengono ampliate in coerenza con il contenuto dell'Intesa sottoscritta il 3 luglio 2015.

Gli organi previsti nella nuova formulazione dell'art. 4 sono l'Assemblea dei Consorziati, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di coordinamento, la Conferenza delle autonomie locali e il Collegio dei revisori e durano in carica cinque anni.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei consorziati, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo.

La Giunta regionale provvede alla designazione di uno dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione e di uno dei tre revisori dei conti.

Il direttore è nominato dall'Assemblea dei consorziati, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, previo parere del Presidente della Giunta della Regione Piemonte, con l'osservanza delle norme vigenti.

Con successivi provvedimenti verrà definito il nuovo apporto economico dei consorziati in conseguenza delle modifiche di cui alla presente deliberazione, rispetto a quanto stabilito nell'atto costitutivo.

Ritenuto opportuno approvare le modifiche allo Statuto del Consorzio "La Venaria Reale" come riportate nel testo allegato e fornire indirizzi in tal senso al rappresentante della Regione che interverrà all'Assemblea dei consorziati che verrà appositamente convocata.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare le modificazioni apportate allo Statuto del Consorzio di valorizzazione culturale "La Venaria Reale", proposte dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e dalla Regione Piemonte, in coerenza con il contenuto del Protocollo d'Intesa del 3 luglio 2015 ed altresì condivise in occasione del tavolo di confronto tra tutti i consorziati

in data 8 febbraio 2017, dove si è concordato un testo definitivo che, recependo successive modifiche comunicate dal Consorzio in data 20 aprile 2017, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che verrà appositamente convocata;

- 2) di approvare conseguentemente la proposta di nuovo testo dello Statuto del Consorzio di valorizzazione culturale "La Venaria Reale", che viene allegato (sotto forma di tabella sinottica) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di legale rappresentante della Regione nell'Assemblea del Consorzio "La Venaria Reale", che sarà appositamente convocata, ad approvare la variazione statutaria in oggetto, con facoltà di consentire eventuali correzioni od integrazioni non sostanziali che risultassero occorrenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO ATTUALE CONSORZIO LA VENARIA REALE	NUOVO STATUTO CONSORZIO RESIDENZE REALI SABAUDE
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E CONSORZIATI PROMOTORI. 1. E' COSTITUITO, A' SENSI DEGLI ARTICOLI 112 ET 115 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42, RECANTE IL "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" (C.B.C.P.) E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE DEL PIEMONTE N. 5 DEL 26 MARZO 2007 RECANTE "CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA", ED IN ATTUAZIONE E PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO STIPULATO IL GIORNO 11 APRILE 2008 TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E LA REGIONE PIEMONTE E DELLE EVENTUALI MODIFICHE DELLO STESSO, UN CONSORZIO PUBBLICO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DENOMINATO "CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE", SIGLABILE "LA VENARIA REALE - C.V.C." DI SEGUITO DENOMINATO "CONSORZIO", CON SEDE IN VENARIA REALE (TO), PRESSO LA REGGIA. 2. IL CONSORZIO È COSTITUITO PER UNA DURATA DI DODICI ANNI, SALVA PROROGA (SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 7 DELL'ACCORDO SOPRA CITATO DELL'11 APRILE 2008) CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA O ANTICIPATO SCIOGLIMENTO DELIBERATO VOLONTARIAMENTE DAI CONSORZIATI OVVERO CONSEGUENTE ALLA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI BENI MONUMENTALI CHE I CONSORZIATI PROMOTORI HANNO AFFIDATO IN GESTIONE AL CONSORZIO IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE. 3. SONO CONSORZIATI PROMOTORI (INTENDENDOSI PER TALI GLI ENTI CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ATTO COSTITUTIVO) IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTÀ DI VENARIA REALE, LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E LA FONDAZIONE PER L'ARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. POSSONO PARTECIPARE AL CONSORZIO QUALI CONSORZIATI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI, ALTRI ENTI CHE, ADERENDO ALLE FINALITÀ DEL CONSORZIO, AFFIDANO IN GESTIONE O CONFERISCONO PATRIMONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI.	ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E CONSORZIATI PROMOTORI. 1. E' COSTITUITO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 112 E 115 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42, RECANTE IL "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" (CBCP) ED IN ATTUAZIONE E PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 3 LUGLIO 2015 TRA IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E LA REGIONE PIEMONTE UN CONSORZIO PUBBLICO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DENOMINATO "CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE", SIGLABILE "LE RESIDENZE REALI SABAUDE" DI SEGUITO DENOMINATO "CONSORZIO", CON SEDE IN VENARIA REALE (TO), PRESSO LA REGGIA. 2. IL CONSORZIO È COSTITUITO CON DURATA SINO AL 31 DICEMBRE 2040, SALVA PROROGA O ANTICIPATO SCIOGLIMENTO DELIBERATO VOLONTARIAMENTE DAI CONSORZIATI OVVERO CONSEGUENTE ALLA CESSAZIONE DEL CONFERIMENTO O DELL'AFFIDAMENTO DEI BENI MONUMENTALI CHE I CONSORZIATI ED ALTRI SOGGETTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, ABBIANO AFFIDATO IN GESTIONE AL CONSORZIO IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE. 3. SONO CONSORZIATI PROMOTORI IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTÀ DI VENARIA REALE, LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E LA FONDAZIONE 1563 PER L'ARTE E LA CULTURA.

4. IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO, O SUCCESSIVAMENTE CON SPECIFICI ATTI CONVENZIONALI, I CONSORZIATI PROMOTORI INDIVIDUANO I BENI DA CIASCUNO DI ESSI AFFIDATI IN GESTIONE AL CONSORZIO E STABILISCONO LE MODALITÀ ESECUTIVE DELL'AFFIDAMENTO STESSO; IN PARTICOLARE IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO SONO AFFIDATI IN GESTIONE AL CONSORZIO, QUALE MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA, LA "REGGIA DI VENARIA" E LE RELATIVE PERTINENZE, LA "CITRONIERA E SCUDERIA JUVARRIANE", I "GIARDINI", LA "VILLA AI LAGHI" E PORZIONI DEL "BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA", COME MEGLIO INDICATO NELL'ATTO COSTITUTIVO. I CONSORZIATI PROMOTORI, IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE, DETERMINANO ALTRESÌ L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO CONSORTILE INDISPONIBILE NONCHÉ DI QUELLO DISPONIBILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO. 5. IL CONSORZIO CONCORDA CON I CONSORZIATI PROMOTORI LE MODALITÀ PER L'EVENTUALE UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE, IN SERVIZIO PRESSO LE PREDETTE ISTITUZIONI, RITENUTO NECESSARIO, PREVIO ASSENSO DEL PERSONALE MEDESIMO. 6. AL CONSORZIO SI APPLICA LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONSORZI CUI PARTECIPANO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	4. POSSONO PARTECIPARE AL CONSORZIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DAL CBCP, ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, CHE, ADERENDO ALLE FINALITÀ DEL CONSORZIO, CONFERISCANO O AFFIDINO IN GESTIONE ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, COSÌ COME INDIVIDUATI DALL'ART. 101 DEL CBCP, COERENTI CON LE FINALITÀ DEL CONSORZIO OVVERO CONCORRANO AL PATRIMONIO ED ALLE ESIGENZE DELLO STESSO. 5. IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO, O SUCCESSIVAMENTE CON SPECIFICI ATTI CONVENZIONALI, I CONSORZIATI INDIVIDUANO I BENI DA CIASCUNO DI ESSI CONFERITI O AFFIDATI IN GESTIONE AL CONSORZIO E STABILISCONO LE MODALITÀ ESECUTIVE DEL CONFERIMENTO O DELL'AFFIDAMENTO STESSO. 6. I CONSORZIATI, IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE, DETERMINANO ALTRESÌ L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO CONSORTILE INDISPONIBILE NONCHÉ DI QUELLO DISPONIBILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO. 7. IL CONSORZIO CONCORDA CON I CONSORZIATI LE MODALITÀ PER L'EVENTUALE UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE PREDETTE ISTITUZIONI RITENUTO NECESSARIO, PREVIO ASSENSO DEL PERSONALE MEDESIMO. 8. AL CONSORZIO SI APPLICA LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONSORZI CUI PARTECIPANO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
ARTICOLO 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ. 1. IL "CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE", QUALE ENTE CONSORTILE PUBBLICO A' SENSI DELL'ART. 115 COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL	ARTICOLO 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ. 1. IL CONSORZIO, QUALE ENTE CONSORTILE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 115 COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL CBCP, NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ

C.B.C.P., NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (ART. 112, COMMA 9 C.B.C.P.) E NON DISTRIBUISCE UTILI. 2. IL CONSORZIO, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL PATRIMONIO AD ESSO AFFIDATO IN GESTIONE, PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITÀ: A) - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE DEL COMPLESSO DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA, NONCHÉ DELLE RELATIVE PERTINENZE, QUALI SITI ASCRITTI ALLA LISTA DEI SITI UNESCO COSTITUENTI PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ, ED A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI COMPETENZA DEL MINISTERO E DELLA REGIONE, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEI COMPLESSI SOPRA RICHIAMATI; B) - PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE IN AMBITO PIEMONTESE, SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INERENTE LA VALORIZZAZIONE ANCHE DELLA ALTRE RESIDENZE REALI, ASSICURANDONE IL COORDINAMENTO; C) - REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI ALLA LETTERA A), NONCHÉ PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI; D) - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI BENI AFFIDATI, CON LE MODALITÀ E NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 115 C.B.C.P.; E) - SOSTEGNO ECONOMICO E SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RICOGNIZIONE, REGOLAZIONE, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI, ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI DEI SITI, EFFETTUATI CON LE MODALITÀ STABILITE DAL C.B.C.P.. 3. AL CONSORZIO COMPETE ALTRESÌ: A) - PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITÀ PER IL PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 117 C.B.C.P., NEL RISPETTO E CON LE MODALITÀ STABILITE DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI ED	IMPRENDITORIALE (ART. 112, COMMA 9 CBCP), SALVO CHE SIA NON PREVALENTE E STRUMENTALE O CONNESSA CON LO SCOPO DEL CONSORZIO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. IL CONSORZIO POTRÀ ATTUARE LA GESTIONE DIRETTA CON PERSONALE PROPRIO. IL CONSORZIO NON DISTRIBUISCE UTILI. 2. IL CONSORZIO, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL PATRIMONIO AD ESSO CONFERITO O AFFIDATO IN GESTIONE, PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITÀ: A) - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE E DEGLI ALTRI BENI CULTURALI CONFERITI O AFFIDATI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 115, COMMA 2 O COMMA 3 DEL CBCP; B) - SOSTEGNO ECONOMICO E SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RICOGNIZIONE, REGOLAZIONE, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI, ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI DEI SITI, EFFETTUATI CON LE MODALITÀ STABILITE DAL CBCP; C) - MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE DEL COMPLESSO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE ANCHE IN TERMINI DI EROGAZIONE DI SERVIZI; D) - PROMOZIONE, ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI, DELLO SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, PER PERSEGUIRE L'INTEGRAZIONE DELLE DIVERSE SEDI ED ESPERIENZE CULTURALI; E) - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE E DELLE RELATIVE PERTINENZE CONFERITE O AFFIDATE AL CONSORZIO, QUALI SITI ASCRITTI ALLA LISTA DEI SITI UNESCO COSTITUENTI PATRIMONIO MONDIALE, ED A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI ENTI COMPETENTI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEI COMPLESSI SOPRA RICHIAMATI; NONCHÉ PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI STESSI. 3. IN ATTUAZIONE DELLE SUE FINALITÀ, AL CONSORZIO COMPETONO LE SEGUENTI ATTIVITÀ: A) - PROMUOVERE LA RACCOLTA DI FONDI ED IL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ALL'ATTUAZIONE DEL
---	--

IN CONFORMITÀ A QUANTO INDICATO ALLA LETTERA D) DEL PRECEDENTE COMMA 2; B) - PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE STRUTTURE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ PER LE FINALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI SITI AFFIDATI IN GESTIONE; C) - ORGANIZZARE MOSTRE, EVENTI CULTURALI E CONVEGNI, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI, NONCHÉ STUDI, RICERCHE, INIZIATIVE, ATTIVITÀ DIDATTICHE O DIVULGATIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ISTITUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, E REALIZZARE TUTTE LE INIZIATIVE IDONEE A RICERCARE E A FAVORIRE CONTATTI E COLLABORAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE E CON GLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI; D) - ISTITUIRE PREMI E BORSE DI STUDIO; E) - PROMUOVERE LA RACCOLTA DI FONDI ED IL REPERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE; F) - REALIZZARE DIRETTAMENTE O PARTECIPARE A PROGETTI SOSTENUTI DA FONDI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI; G) - COMPIERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ UTILI O NECESSARIE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI AFFIDATI.	PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE B) - PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFERITI O AFFIDATI, DI STRUTTURE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITÀ PER IL PUBBLICO, CON LE MODALITÀ STABILITE DAL CBCP OVVERO DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI BENI CULTURALI. C) – PROGETTARE, REALIZZARE E GESTIRE L’EROGAZIONE DI SERVIZI COMUNI AL COMPLESSO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, QUALI AD ESEMPIO: DISLOCAZIONE DEI DIVERSI SERVIZI E DEL PERSONALE, CENTRALE ACQUISTI, STESURA DEI BANDI, GESTIONE AGGREGATA DI FUNZIONI STRUTTURALI QUALI QUELLE LEGALI, TECNICHE E PROGETTUALI, SERVIZI SPECIALISTICI ED EDITORIALI, RACCORDO ORGANIZZATIVO FRA LE SEDI COINVOLTE, SISTEMA COMUNICATIVO E DI MARKETING; D) - PROMUOVERE IL TURISMO CULTURALE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, SVILUPPARE LA COMUNICAZIONE INERENTE LA VALORIZZAZIONE ANCHE DELLE ALTRE RESIDENZE REALI SABAUDE NON CONFERITE O AFFIDATE AL CONSORZIO, ASSICURANDONE IL COORDINAMENTO E CONTRIBUENDO A SVILUPPARE IL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO; E) – PROMUOVERE INTESE E STIPULARE ACCORDI CON REALTÀ EUROPEE CHE SVOLGANO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PATRIMONI ANALOGHI A QUELLI DEL CONSORZIO E, PIÙ IN GENERALE, CON ALTRI SOGGETTI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED EVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO O ALLA QUALIFICAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ; F) - REALIZZARE DIRETTAMENTE O PARTECIPARE A PROGETTI SOSTENUTI DA FONDI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI; G) - CONCORRERE, MEDIANTE ACCORDI O INTESE CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CON ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO DI UBICAZIONE DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE; H) – PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CONFERITO O AFFIDATO IN GESTIONE, GARANTENDO LA PREVENZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO STESSO, AVVALENDOSI A TAL FINE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE E OVE POSSIBILE E PRIORITARIAMENTE, DEL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO “LA VENARIA REALE”, NEL QUADRO DEGLI ATTI CHE REGOLAMENTERANNO I RAPPORTI
--	---

4. IL CONSORZIO PUÒ SVOLGERE, CON L'UTILIZZO DI RISORSE PROPRIE O AD ESSO EROGATE DA TERZI, OGNI ATTIVITÀ AUSILIARIA, CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE, AGGIUNTIVA O COMUNQUE UTILE ED OPPORTUNA AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ED A REALIZZARE ECONOMIE DI GESTIONE, TRA LE QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO: A) - L'ASSUNZIONE, MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, DI PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E DI CONSULENZE; B) - LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI; C) - L'ACCENSIONE DI MUTUI O FINANZIAMENTI PASSIVI, CONCEDENDO EVENTUALI GARANZIE REALI E PERSONALI; D) - L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI SU RICHIESTA DI SINGOLI CONSORZIATI, I QUALI DOVRANNO REMUNERARE L'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO CON MODALITÀ DI VOLTA IN VOLTA DA CONCORDARSI.	FRA I DUE ENTI ED ALLA LUCE DELLA FINALITÀ FORMATIVA CARATTERIZZANTE IL CENTRO; I) – ISTITUIRE PREMI E BORSE DI STUDIO, ORGANIZZARE MOSTRE, CONVEGNI, INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI NONCHÉ STUDI, RICERCHE, ATTIVITÀ DIDATTICHE O DIVULGATIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ISTITUZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, E REALIZZARE TUTTE LE INIZIATIVE IDONEE A RICERCARE E A FAVORIRE CONTATTI E COLLABORAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE E CON GLI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI; J) - COMPIERE TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ UTILI O NECESSARIE PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFERITI O AFFIDATI. 4. IL CONSORZIO PUÒ SVOLGERE, CON L'UTILIZZO DI RISORSE PROPRIE O AD ESSO EROGATE DAI CONSORZIATI E/O DA TERZI, OGNI ATTIVITÀ AUSILIARIA, CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE, AGGIUNTIVA O COMUNQUE UTILE ED OPPORTUNA AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ED A REALIZZARE ECONOMIE DI GESTIONE, TRA LE QUALI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO: A) - L'ASSUNZIONE, MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, DI PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E DI CONSULENZE; B) - LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI; C) - L'ACCENSIONE DI MUTUI O FINANZIAMENTI PASSIVI, CONCEDENDO EVENTUALI GARANZIE REALI E PERSONALI, IN OSSEQUIO ALLE NORME VIGENTI; D) - L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI SU RICHIESTA DI SINGOLI CONSORZIATI, I QUALI DOVRANNO REMUNERARE L'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO CON MODALITÀ DI VOLTA IN VOLTA DA CONCORDARSI; E) – LA PARTECIPAZIONE IN ALTRI ENTI CON FINALITÀ STRUMENTALI A QUELLE DEL CONSORZIO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. F) – LA VALORIZZAZIONE DI PATRIMONI PRIVATI E COLLEZIONI PRIVATE MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI PURCHÉ VENGA GARANTITO UNO STANDARD QUALITATIVO ADEGUATO ALLE FINALITÀ DEL CONSORZIO.
---	--

ARTICOLO 3 - FONDO CONSORTILE. 1. IL FONDO CONSORTILE È COSTITUITO DA: A) - I BENI MOBILI ED IMMOBILI CONFERITI A QUALSIASI TITOLO DAI CONSORZIATI PROMOTORI IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE; B) - I LASCITI, LE ELARGIZIONI, LE DONAZIONI, I CONFERIMENTI IN USO E LE EROGAZIONI DI QUALSIASI GENERE DA CHIUNQUE EFFETTUATI. 2. IL CONSORZIO PUÒ RICEVERE, IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE, CONTRIBUTIONI, ELARGIZIONI, SOVVENZIONI ED AUSILI ECONOMICI IN GENERE DA PARTE DEI CONSORZIATI PROMOTORI E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI. 3. IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO I CONSORZIATI PROMOTORI HANNO DETERMINATO IN EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZERO ZERO) LA QUOTA INDISPONIBILE DEL FONDO CONSORTILE CHE DEVE ESSERE SEMPRE MANTENUTA INTEGRA QUALE GARANZIA PATRIMONIALE PER I TERZI; LA RIMANENTE PARTE DEL FONDO CONSORTILE, I REDDITI DEL FONDO STESSO, I PROVENTI DI GESTIONE E TUTTE LE ENTRATE DERIVANTI DA TUTTE LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO SONO INTERAMENTE DISPONIBILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE. 4. LA STIMA DEI CONFERIMENTI AVVIENE, QUALORA NE RICORRANO LE CONDIZIONI, A NORMA DELL'ART. 2343 DEL CODICE CIVILE.	ARTICOLO 3 - FONDO CONSORTILE. 1. IL FONDO CONSORTILE È COSTITUITO DA: A) - I BENI MOBILI ED IMMOBILI CONFERITI A QUALSIASI TITOLO DAI CONSORZIATI IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE; B) - I LASCITI, LE ELARGIZIONI, LE DONAZIONI, I CONFERIMENTI IN USO E LE EROGAZIONI DI QUALSIASI GENERE DA CHIUNQUE EFFETTUATI. 2. IL CONSORZIO PUÒ RICEVERE, IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO O SUCCESSIVAMENTE, CONTRIBUTIONI, ELARGIZIONI, SOVVENZIONI ED AUSILI ECONOMICI IN GENERE DA PARTE DEI CONSORZIATI E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI. 3. IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO I CONSORZIATI HANNO DETERMINATO IN EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) LA QUOTA INDISPONIBILE DEL FONDO CONSORTILE CHE DEVE ESSERE SEMPRE MANTENUTA INTEGRA QUALE GARANZIA PATRIMONIALE PER I TERZI; LA RIMANENTE PARTE DEL FONDO CONSORTILE, I REDDITI DEL FONDO STESSO, I PROVENTI DI GESTIONE E TUTTE LE ENTRATE DERIVANTI DA TUTTE LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO SONO INTERAMENTE DISPONIBILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE. 4. LA STIMA DEI CONFERIMENTI AVVIENE, QUALORA NE RICORRANO LE CONDIZIONI, A NORMA DELL'ART. 2343 DEL CODICE CIVILE.
ARTICOLO 4 - ORGANI E LORO DURATA. 1. SONO ORGANI DEL CONSORZIO: A) - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI; B) - IL PRESIDENTE; C) - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; D) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	ARTICOLO 4 - ORGANI E LORO DURATA. 1. SONO ORGANI DEL CONSORZIO: A) - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI; B) - IL PRESIDENTE; C) - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; D) – IL COMITATO DI COORDINAMENTO; E) – LA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI; F) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

2. GLI ORGANI DEL CONSORZIO DURANO IN CARICA TRE ANNI; I LORO COMPONENTI POSSONO ESSERE CONFERMATI E, SE NOMINATI PRIMA DEL TERMINE TRIENNALE, RESTANO IN CARICA SINO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO DURANTE IL QUALE SONO STATI NOMINATI.	2. GLI ORGANI DEL CONSORZIO DURANO IN CARICA CINQUE ANNI; I LORO COMPONENTI POSSONO ESSERE CONFERMATI E, SE NOMINATI PRIMA DEL TERMINE QUINQUENNALE, RESTANO IN CARICA SINO ALLA SCADENZA DEL QUINQUENNIO DURANTE IL QUALE SONO STATI NOMINATI.
ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI. 1. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI È COMPOSTA DAGLI ENTI CONSORZIATI (I QUALI VI PARTECIPANO IN PERSONA DEL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO) ED È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO. 2. 2. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, CON LE MAGGIORANZE INFRA SPECIFICATE, DELIBERA SU: A) - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, DETERMINANDONE L'INDENNITÀ DI CARICA, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 6 DEL PRESENTE STATUTO; B) – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7 DEL PRESENTE STATUTO, DETERMINANDO L'INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI; C) – NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DETERMINANDO IL RELATIVO COMPENSO; D) - NOMINA DEL DIRETTORE, DETERMINANDONE IL RELATIVO COMPENSO; E) - APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE; F) - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO; G) - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI, A TERMINI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 4 DEL PRESENTE STATUTO; H) - AMMISSIONE DI NUOVI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI QUALI FINANZIATORI DEL FONDO CONSORTILE; I) - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO; L) - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento DEL CONSORZIO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 14 DEL PRESENTE STATUTO. 3. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, CON L'INDICAZIONE SOMMARIA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, VIENE INVIATO, CON QUALSIASI MEZZO (IVI COMPRESI ANCHE	ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI. 1. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI È COMPOSTA DAI CONSORZIATI ED È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO. 2. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, CON LE MAGGIORANZE INFRA SPECIFICATE, DELIBERA SU: A) - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 6 DEL PRESENTE STATUTO; B) – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7 DEL PRESENTE STATUTO; C) – NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DETERMINANDO IL RELATIVO COMPENSO; D) - NOMINA DEL DIRETTORE, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DEL PRESENTE STATUTO, DETERMINANDONE IL RELATIVO COMPENSO E LA DURATA; E) – APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, AD ESSA SOTTOPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; F) – APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO; G) – AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 4 DEL PRESENTE STATUTO; H) – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSUMERE LA GESTIONE DI BENI CONFERITI O AFFIDATI; I) - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO; J) - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento DEL CONSORZIO. 3. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, CON L'INDICAZIONE SOMMARIA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, VIENE INVIATO DAL PRESIDENTE, CON QUALSIASI MEZZO (IVI

QUELLI ELETTRONICI E TELEMATICI) IDONEO AD ASSICURARNE LA PROVA DELLA RICEZIONE, AI CONSORZIATI, AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE. 4. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI È VALIDAMENTE COSTITUITA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI; IN SECONDA CONVOCAZIONE DELIBERA A MAGGIORANZA, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI. IN OGNI CASO È RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSORZIATI PER LE DELIBERE DI CUI ALLE LETTERE G), H) ET I) DEL COMMA 2 CHE PRECEDE. ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI HANNO DIRITTO DI ASSISTERE, CON FACOLTÀ DI PAROLA, MA NON DI VOTO, IL DIRETTORE ED I LEGALI RAPPRESENTANTI (O LORO DELEGATI) DEI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI CHE, AVENDO EFFETTUATO APPORTI AL FONDO CONSORTILE HANNO DIRITTO, NEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA G) DEL PRESENTE STATUTO, DI DESIGNARE, DA SOLI O IN CONCORSO CON ALTRI, UNO O PIÙ COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ARTICOLO 7.	COMPRESI ANCHE QUELLI ELETTRONICI E TELEMATICI, PURCHÉ IDONEI AD ASSICURARNE LA PROVA DELLA RICEZIONE), AI CONSORZIATI, AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL DIRETTORE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE. 4. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI È VALIDAMENTE COSTITUITA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSORZIATI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI CONSORZIATI PRESENTI; IN SECONDA CONVOCAZIONE DELIBERA A MAGGIORANZA, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI CONSORZIATI INTERVENUTI. IN OGNI CASO È RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSORZIATI PER LE DELIBERE DI CUI ALLA LETTERA I), NONCHÉ IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSORZIATI COMPENSIVO ALTRESÌ DEL VOTO FAVOREVOLE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LE DELIBERE DI CUI ALLE LETTERE G) E J) DEL COMMA 2 CHE PRECEDE. 5. ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PARTECIPANO I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL DIRETTORE, TUTTI CON DIRITTO DI INTERVENIRE, MA SENZA DIRITTO DI VOTARE.
ARTICOLO 6 - PRESIDENTE. 1. IL PRESIDENTE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SENTITO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. 2. IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E NE SOVRINTENDE LE ATTIVITÀ.	ARTICOLO 6 - PRESIDENTE. 1. IL PRESIDENTE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, PREVIO PARERE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO. 2. IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, FERMO QUANTO INFRA PREVISTO ALL'ART. 10 COMMA 3 LETTERA F).

3. IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STABILENDONE L'ORDINE DEL GIORNO E DIRIGENDONE I LAVORI. 4. NEI CASI DI NECESSITÀ E DI URGENZA IL PRESIDENTE ADOTTA, NELL'INTERESSE DEL CONSORZIO, I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIFERENDONE AL MEDESIMO SENZA INDUGIO E SOTTOPONENDOLI ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO STESSO IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE. 5. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE NE ASSUME LE FUNZIONI IL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PIÙ ANZIANO D'ETÀ.	3. IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STABILENDONE L'ORDINE DEL GIORNO E DIRIGENDONE I LAVORI. IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, STABILENDONE L'ORDINE DEL GIORNO SENTITI PREVENTIVAMENTE I CONSORZIATI E NE DIRIGE I LAVORI, SENZA DIRITTO DI VOTO. 4. NEI CASI DI NECESSITÀ E DI URGENZA IL PRESIDENTE ADOTTA, NELL'INTERESSE DEL CONSORZIO, I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RIFERENDONE AL MEDESIMO SENZA INDUGIO E SOTTOPONENDOLI ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO IN OCCASIONE DELLA SUA PRIMA RIUNIONE. 5. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE NE ASSUME LE FUNZIONI IL COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PIÙ ANZIANO D'ETÀ.
ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI ED È COMPOSTO DA: A) – IL PRESIDENTE NOMINATO CON LE MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 6; B) – UN MEMBRO DESIGNATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI; C) – IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE O SUO DELEGATO PERMANENTE; D) – IL SINDACO DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE O SUO DELEGATO PERMANENTE; E) - UN MEMBRO DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO; F) - UN MEMBRO DESIGNATO DALLA FONDAZIONE PER L'ARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO; G) - UN MEMBRO DESIGNATO DA CIASCUNO DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE SI SIANO IMPEGNATI, MEDIANTE CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL CONSORZIO, A PARTECIPARE PER ALMENO SEI ANNI ALLA DOTAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO CON UN CONTRIBUTO ANNUO NON INFERIORE AD UN MILIONE DI EURO; IL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COSÌ DESIGNATO DECADE DALLA CARICA QUALORA IL SOGGETTO CHE L'HA DESIGNATO SI RENDA INADEMPIENTE RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE ASSUNTI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO.	ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI ED È COMPOSTO DA 5 (CINQUE) MEMBRI E PIÙ SEGNOTAMENTE DA: A) – IL PRESIDENTE NOMINATO CON LE MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 6; B) – IL DIRETTORE GENERALE DEI MUSEI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO; C) – UN MEMBRO DESIGNATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE; D) – UN MEMBRO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO; E) – UN MEMBRO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 1563.

2. L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, NEL MOMENTO IN CUI DELIBERA L'AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI, OVVERO DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI IN QUALITÀ DI FINANZIATORI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO G), CON LE MEDESIME MAGGIORANZE DELIBERA DI MODIFICARE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN OGNI CASO LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ ESSERE DESIGNATA DAGLI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI. 3. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO SU RICHIESTA DEI CONSORZIATI CHE LI HANNO DESIGNATI. 4. IL PRESIDENTE, NON MENO DI SESSANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INVITA I CONSORZIATI ALLE DESIGNAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA. 5. AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA, OLTRE ALL'INDENNITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 5, IL RIMBORSO DELLE SPESE OCCASIONATE DALLA CARICA.	2. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE SOSTITUITI DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO SU RICHIESTA DEI CONSORZIATI CHE LI HANNO DESIGNATI. 3. IL PRESIDENTE, NON MENO DI SESSANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INVITA I CONSORZIATI ALLE DESIGNAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA. 4. AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'INCARICO.
ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE E SI RIUNISCE ALMENO QUATTRO VOLTE L'ANNO ED OGNI QUAL VOLTA IL PRESIDENTE LO RITENGA OPPORTUNO, OVVERO SU RICHIESTA SCRITTA DI ALMENO DUE COMPONENTI. 2. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI TENGONO DI REGOLA PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO, MA COMUNQUE IN ITALIA. 3. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'INDICAZIONE SOMMARIA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, VIENE INVIATO, CON QUALSIASI MEZZO (IVI COMPRESI ANCHE QUELLI ELETTRONICI E TELEMATICI) IDONEO AD ASSICURARNE LA PROVA DELLA RICEZIONE, AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE; NEL CASO DI PARTICOLARE URGENZA LA CONVOCAZIONE PUÒ AVVENIRE CON SEMPLICE PREAVVISO DI	ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE E SI RIUNISCE ALMENO QUATTRO VOLTE L'ANNO ED OGNI QUAL VOLTA IL PRESIDENTE LO RITENGA OPPORTUNO, OVVERO SU RICHIESTA SCRITTA DI ALMENO DUE COMPONENTI O DEL DIRETTORE. 2. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI TENGONO DI REGOLA PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO, MA COMUNQUE IN ITALIA. 3. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'INDICAZIONE SOMMARIA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, VIENE PREDISPOSTO DAL PRESIDENTE SENTITO IL DIRETTORE E VIENE INVIATO, CON QUALSIASI MEZZO (IVI COMPRESI ANCHE QUELLI ELETTRONICI E TELEMATICI, PURCHÉ IDONEI AD ASSICURARNE LA PROVA DELLA RICEZIONE), AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL DIRETTORE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA

24 (VENTIQUATTRO) ORE. 4. IL DIRETTORE PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 5. PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E LE RELATIVE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE. 6. E' AMMESSA LA POSSIBILITÀ CHE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI TENGANO PER TELECONFERENZA E/O VIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI; VERIFICANDOSI TALI PRESUPPOSTI, IL CONSIGLIO SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE E DOVE DEVE PURE TROVARSI IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE SUL RELATIVO LIBRO.	RIUNIONE; NEL CASO DI PARTICOLARE URGENZA LA CONVOCAZIONE PUÒ AVVENIRE CON SEMPLICE PREAVVISO DI 24 (VENTIQUATTRO) ORE. 4. IL DIRETTORE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DIRITTO DI INTERVENIRE, MA SENZA DIRITTO DI VOTO. 5. PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E LE RELATIVE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE. 6. E' AMMESSA LA POSSIBILITÀ CHE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI TENGANO PER TELECONFERENZA O VIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI; VERIFICANDOSI TALI PRESUPPOSTI, IL CONSIGLIO SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE E DOVE DEVE PURE TROVARSI IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE SUL RELATIVO LIBRO.
ARTICOLO 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. SONO RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI: A) - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE; B) - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E DEI PROGRAMMI ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ; C) - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA; D) - NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI DEI COMITATI SCIENTIFICI; E) - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO E DEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE, NONCHÉ LA PIANIFICAZIONE, SULLA BASE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEI PROGRAMMI ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ, DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ASSUNZIONI;	ARTICOLO 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO. SONO INOLTRE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INDIRIZZO STRATEGICO DEL CONSORZIO, NONCHÉ LE SEGUENTI ATTIVITÀ: A) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE ELABORATO DAL DIRETTORE, DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI; B) - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E DEI PROGRAMMI ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ; C) - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI; D) - NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO; E) - ACCETTAZIONE DI LASCITI, DONAZIONI E FINANZIAMENTI;

F) - ACCETTAZIONE DI LASCITI, DONAZIONI E FINANZIAMENTI; G) - ACQUISIZIONI ED ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI; H) - ACCENSIONE DI MUTUI PASSIVI; I) - CONCESSIONE DI GARANZIE REALI; L) - PARTECIPAZIONE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO.	F) - ACQUISIZIONI ED ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI; G) - ACCENSIONE DI MUTUI PASSIVI; H) - CONCESSIONE DI GARANZIE REALI; I) - PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO; J) PIANIFICAZIONE, SULLA BASE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEI PROGRAMMI ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ, DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ASSUNZIONI, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE; K) AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE DEL DIRETTORE NEL CASO IN CUI IL SINGOLO IMPEGNO DI SPESA SIA DI VALORE SUPERIORE AD EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE//00). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INOLTRE, SI ESPRIME SU OGNI ALTRA PROPOSTA SOTTOPOSTAGLI DAL PRESIDENTE, ANCHE SU IMPULSO DEL DIRETTORE.
ARTICOLO 10 – DIRETTORE 1. IL DIRETTORE DEL CONSORZIO È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, D'INTESA CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. 2. IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DEVE ESSERE DOTATO DI SPECIFICA E COMPROVATA ESPERIENZA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ DEL CONSORZIO E NELL'ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA; LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEVE FAR CONSTARE L'ESISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI. 3. IL DIRETTORE DÀ ATTUAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NEL RISPETTO DEL PIANO STRATEGICO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEI PROGRAMMI ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ APPROVATI, ESERCITA, CON POTERE DI FIRMA, LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE DEL CONSORZIO, HA COMPITI DI PROPOSTA E DI IMPULSO E COMPIE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE NON RISERVATE DAL PRESENTE STATUTO ALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL DIRETTORE DIRIGE IL PERSONALE E, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9	ARTICOLO 10 – DIRETTORE 1. IL DIRETTORE DEL CONSORZIO È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO, PREVIO PARERE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI VOLTA IN VOLTA VIGENTI E CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ PREVISTE PER GLI ISTITUTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE. 2. IL DIRETTORE DEL CONSORZIO DEVE ESSERE DOTATO DI SPECIFICA E COMPROVATA ESPERIENZA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ DEL CONSORZIO E NELL'ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA. 3. AL DIRETTORE, ENTRO I LIMITI DI SPESA FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPETONO I POTERI PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO. IL DIRETTORE, INOLTRE: A) ELABORA, COORDINANDOSI CON LE COMPETENTI STRUTTURE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E CON LE COMPETENTI STRUTTURE DELLA REGIONE PIEMONTE, IL PROGETTO DI GESTIONE E LO SCHEMA DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE CONFERITE O AFFIDATE IN GESTIONE AL CONSORZIO, COMPRENDENTE LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI PER LA

	AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 LETT. K, LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE DEL CONSORZIO, HA COMPITI DI PROPOSTA E DI IMPULSO E COMPIE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE NON RISERVATE DAL PRESENTE STATUTO ALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 5. IL DIRETTORE DIRIGE IL PERSONALE E NE CURA L'ORGANIZZAZIONE, ATTRIBUENDO LE RESPONSABILITÀ ED I COMPITI, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.
ARTICOLO 11 - COMITATI SCIENTIFICI. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA IL CONSORZIO ORGANIZZI MANIFESTAZIONI O ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILIEVO PUBBLICO E COMPLESSITÀ SCIENTIFICA, ISTITUISCE, CON RIFERIMENTO A CIASCUNA INIZIATIVA, UN COMITATO SCIENTIFICO DETERMINANDONE LA COMPOSIZIONE (DA DEFINIRE PRIVILEGIANDO LE PROFESSIONALITÀ ACCADEMICHE), LA DURATA IN CARICA, LE FUNZIONI (COMUNQUE DI NATURA CONSULTIVA), L'EVENTUALE REMUNERAZIONE E DISCIPLINANDONE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO. 2. I COMITATI SCIENTIFICI DEVONO IN OGNI CASO ESSERE PRESIEDUTI DA UNA PERSONALITÀ CHE, IN RAGIONE DEGLI STUDI E DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA SVOLTA, GODE DI INDISCUSSA FAMA NEGLI AMBITI STORICO, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E CULTURALE RELATIVI ALL'INIZIATIVA DA ORGANIZZARE	ART. 11 – COMITATO DI COORDINAMENTO 1. È COSTITUITO IL COMITATO DI COORDINAMENTO, COMPOSTO DAL DIRETTORE, CHE LO PRESIEDE, DAL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE CULTURA DELLA REGIONE PIEMONTE, DAL RESPONSABILE DELLA CULTURA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO; PARTECIPANO ALTRESÌ AI LAVORI IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DEL PIEMONTE, IL DIRETTORE DEI MUSEI REALI, IL DIRETTORE DI PALAZZO MADAMA, I RAPPRESENTANTI DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE DIVERSE DA QUELLE DELLO STATO CHE SI AVVALGANO DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI BENI DI LORO PERTINENZA. IL COMITATO HA IL COMPITO DI SVILUPPARE, ATTUARE E MONITORARE LE ATTIVITÀ PREVISTE IN GENERALE NELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 3 LUGLIO 2015 (ED EVENTUALI SUCCESSIVI) ED IN PARTICOLARE IN OGNI CONVENZIONE DI VOLTA IN VOLTA SOTTOSCRITTA DAL CONSORZIO CON I PROPRIETARI DI CIASCUNA RESIDENZA REALE SABAUDA NON STATALE.
ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È COMPOSTO DA TRE MEMBRI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, DI CUI: A) - UN MEMBRO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, DESIGNATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI; B) - UN MEMBRO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE;	ARTICOLO 12 – CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI 1. LA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI È COMPOSTA DAI SINDACI DELLE CITTÀ, DAI PRESIDENTI DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE AREE VASTE NEI CUI TERRITORI SONO UBICATE RESIDENZE REALI SABAUDE CHE ADERISCANO AL PROGETTO ED AGLI SCOPI DEL CONSORZIO, NONCHÉ I PRESIDENTI DEI PARCHI PERTINENZIALI ALLE PREDETTE RESIDENZE REALI SABAUDE; IL DIRETTORE È COMPONENTE DI DIRITTO.

C) - UN MEMBRO DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 2. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, I CUI COMPONENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI, VERIFICA L'ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, ACCERTANDO LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ, LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI E L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 2426 DEL CODICE CIVILE; IN PARTICOLARE ESERCITA LE FUNZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 2403, 2404, 2405 E 2407 DEL CODICE CIVILE, IN QUANTO COMPATIBILI. 3. I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI POSSONO IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE, ANCHE INDIVIDUALMENTE, AD ATTI DI ISPEZIONE E CONTROLLO, NONCHÉ CHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI DEL CONSORZIO O SU DETERMINATI AFFARI. 4. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INFORMA IMMEDIATAMENTE IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, LA REGIONE PIEMONTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI ALTRI ORGANI DEL CONSORZIO DI TUTTI GLI ATTI O I FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE IRREGOLARITÀ DI GESTIONE OVVERO VIOLAZIONE DI NORME CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO.	2. LA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI È ESPRESSIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI ED È ORGANO DI CONSULENZA CHE FORMULA PROPOSTE PER IL COORDINAMENTO E L'ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO CON LE ISTANZE DELLE COMUNITÀ LOCALI. IN PARTICOLARE, LA CONFERENZA RICERCA E PROPONE SOLUZIONI AI PROBLEMI URBANISTICI, DELLA VIABILITÀ E DELLA MOBILITÀ CHE COINVOLGONO IL RAPPORTO TRA RESIDENZE REALI SABAUDE E I TERRITORI LIMITROFI, FORMULA PROPOSTE PER INCREMENTARE LA QUALITÀ DELLA VITA CULTURALE E L'IMMAGINE DEI TERRITORI E PROPONE INIZIATIVE CHE FAVORISCA LA COOPERAZIONE TRA LE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E TURISTICO DELLE COMUNITÀ. 3. LA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE CHE LA PRESIEDE E NE COORDINA I LAVORI, ED HA IL COMPITO DI ESPRIMERE PARERI NON VINCOLANTI SULL'ATTIVITÀ ED I PROGETTI DEL CONSORZIO, NONCHÉ DI PROPORRE TEMI COMUNI DI RICERCA E STUDIO DI INTERESSE DEL CONSORZIO E DEI TERRITORI LIMITROFI. 4. LA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI PUÒ FORMULARE PROPOSTE E PROMUOVERE L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SU TEMI RITENUTI PRIORITARI O RILEVANTI DAGLI ATTORI COINVOLTI PER L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE E PER PROMUOVERE LO SVILUPPO LOCALE. TALI PROPOSTE E TALI PROGETTI, PREVIA VERIFICA DELLA LORO SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, DEVONO ESSERE INSERITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE E SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI.
ARTICOLO 13 - ESERCIZIO E BILANCIO. 1. L'ESERCIZIO HA INIZIO IL 1° GENNAIO E SI CONCLUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. 2. AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, E COMUNQUE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO, IL DIRETTORE REDIGE IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE, ILLUSTRANDO, IN APPOSITA SEZIONE, GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DAL CONSORZIO E GLI	ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO. 1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA NE RAVVEDA LA NECESSITÀ, PUÒ ISTITUIRE UN COMITATO SCIENTIFICO COME ORGANISMO CONSULTIVO SULLE QUESTIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DEL CONSORZIO E CHE FORMULA PROPOSTE AL DIRETTORE ED AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

INTERVENTI REALIZZATI; NELLA REDAZIONE DI TALI DOCUMENTI IL DIRETTORE SI ATTIENE ALLE REGOLE DI ORDINATA CONTABILITÀ NONCHÉ A QUANTO PREVISTO DAL CODICE CIVILE IN MATERIA DI REDAZIONE DI BILANCIO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ DELIBERARE DI SOTTOPORRE IL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ ABILITATA A' SENSI DI LEGGE. 3. ENTRO IL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO IL DIRETTORE REDIGE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ E LA RELATIVA PREVISIONE DI BILANCIO. 4. TUTTI I DOCUMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI A' SENSI DEL PRESENTE STATUTO. 5. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE DI ATTIVITÀ E LA RELATIVA PREVISIONE DI BILANCIO ED IL BILANCIO DI ESERCIZIO DEVONO ESSERE TRASMESSI AI CONSORZIATI, AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE DESIGNANO MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALLA COMPETENTE AUTORITÀ DI GOVERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, UNITAMENTE ALLA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	IL COMITATO SCIENTIFICO DOVRÀ ESSERE COMPOSTO DA UN NUMERO VARIABILE DI MEMBRI, SCELTI FRA QUELLI PROPOSTI DAL DIRETTORE E NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRA PERSONE FISICHE ITALIANE E STRANIERE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE, DI RICONOSCIUTI PRESTIGIO E PROFESSIONALITÀ, E SARÀ COORDINATO DAL DIRETTORE.
ARTICOLO 14 - VIGILANZA. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO. 1. IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E LA REGIONE PIEMONTE ESERCITANO LA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO A' SENSI DI LEGGE E VERIFICANO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 7 E 10 DELL'ACCORDO STIPULATO IL GIORNO 11 APRILE 2008. 2. IN CASO DI ESTINZIONE DEL CONSORZIO I BENI AD ESSO AFFIDATI IN GESTIONE DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DALLA REGIONE PIEMONTE E/O DA ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI RITORNANO NELLA GESTIONE DELL'ENTE O ISTITUZIONE CHE LI HA AFFIDATI UNITAMENTE A TUTTI I BENI MOBILI ED IMMOBILI CHE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE, SIANO STATI ACQUISITI DAL CONSORZIO A QUALSIASI TITOLO E CHE, PER LA LORO ORIGINE, NATURA, DESTINAZIONE OD UBICAZIONE, SIANO CONSIDERATI PERTINENZE NON SEPARABILI DEI BENI CUI AFFERISCONO.	ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 1. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI È COMPOSTO DA TRE MEMBRI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, DI CUI: A) - UN MEMBRO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, DESIGNATO DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO; B) - UN MEMBRO DESIGNATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE; C) - UN MEMBRO DESIGNATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 2. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, I CUI COMPONENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI, VERIFICA L'ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, ACCERTANDO LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ, LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI E L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 2426 DEL CODICE CIVILE; IN PARTICOLARE ESERCITA LE FUNZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 2403, 2404, 2405 E 2407 DEL CODICE CIVILE, IN QUANTO COMPATIBILI.

3. GLI ALTRI BENI ACQUISITI A QUALUNQUE TITOLO DAL CONSORZIO VENGONO DEVOLUTI ALLO STESSO MINISTERO, ALLA REGIONE PIEMONTE, AL COMUNE DI VENARIA REALE O AD ALTRO ENTE INDIVIDUATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, CHE PERSEGUA FINALITÀ ANALOGHE A QUELLE DEL CONSORZIO ESTINTO. 4. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO CON IL CONSORZIO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI IN MATERIA.	3. I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI POSSONO IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE, ANCHE INDIVIDUALMENTE, AD ATTI DI ISPEZIONE E CONTROLLO, NONCHÉ CHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI DEL CONSORZIO O SU DETERMINATI AFFARI. 4. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI INFORMA IMMEDIATAMENTE IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, LA REGIONE PIEMONTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI ALTRI ORGANI DEL CONSORZIO DI TUTTI GLI ATTI O I FATTI, DI CUI VENGA A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI, CHE POSSANO COSTITUIRE IRREGOLARITÀ DI GESTIONE OVVERO VIOLAZIONE DI NORME CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO.
	ARTICOLO 15 - ESERCIZIO E BILANCIO. 1. L'ESERCIZIO HA INIZIO IL 1° GENNAIO E SI CONCLUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. 2. AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, E COMUNQUE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO, IL DIRETTORE REDIGE IL PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE, ILLUSTRANDO, IN APPOSITA SEZIONE, GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DAL CONSORZIO E GLI INTERVENTI REALIZZATI; NELLA REDAZIONE DI TALI DOCUMENTI IL DIRETTORE SI ATTIENE ALLE REGOLE DI ORDINATA CONTABILITÀ NONCHÉ A QUANTO PREVISTO DAL CODICE CIVILE IN MATERIA DI REDAZIONE DI BILANCIO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ DELIBERARE DI SOTTOPORRE IL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI SOCIETÀ ABILITATA AI SENSI DI LEGGE. 3. ENTRO IL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO IL DIRETTORE REDIGE IL PROGETTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE E PLURIENNALE DI ATTIVITÀ E LA RELATIVA PREVISIONE DI BILANCIO. 4. TUTTI I DOCUMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

	5. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE DI ATTIVITÀ E LA RELATIVA PREVISIONE DI BILANCIO ED IL BILANCIO DI ESERCIZIO DEVONO ESSERE TRASMESSI AI CONSORZIATI, AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE DESIGNANO MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALLA COMPETENTE AUTORITÀ DI GOVERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, UNITAMENTE ALLA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
	ARTICOLO 16 - VIGILANZA. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO. 1. IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E LA REGIONE PIEMONTE ESERCITANO LA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO AI SENSI DI LEGGE E VERIFICANO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 3 LUGLIO 2015 (E SUE EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI). 2. IN CASO DI ESTINZIONE DEL CONSORZIO I BENI AD ESSO CONFERITI O AFFIDATI IN GESTIONE DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, DALLA REGIONE PIEMONTE O DA ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI RITORNANO NELLA GESTIONE DELL'ENTE O ISTITUZIONE CHE LI HA CONFERITI O AFFIDATI UNITAMENTE A TUTTI I BENI MOBILI ED IMMOBILI CHE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE, SIANO STATI ACQUISITI DAL CONSORZIO A QUALSIASI TITOLO E CHE, PER LA LORO ORIGINE, NATURA, DESTINAZIONE OD UBICAZIONE, SIANO CONSIDERATI PERTINENZE NON SEPARABILI DEI BENI CUI AFFERISCONO. 3. GLI ALTRI BENI ACQUISITI A QUALUNQUE TITOLO DAL CONSORZIO VENGONO DEVOLUTI ALLO STESSO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, ALLA REGIONE PIEMONTE O AD ALTRO ENTE INDIVIDUATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI, CHE PERSEGUA FINALITÀ ANALOGHE A QUELLE DEL CONSORZIO ESTINTO. 4. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO CON IL CONSORZIO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI IN MATERIA

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE CONTESTUALMENTE ALLA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI.

2. CONTESTUALMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO SI VERIFICA L'AUTOMATICA DECADENZA DALLA CARICA DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, FATTA SALVA LA PREVISIONE DELLA PROROGATIO , DOVENDOSI PROVVEDERE ALLA NUOVA NOMINA DEGLI ORGANI PREDETTI, OLTRE CHE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E DELLA CONFERENZA DELLE AUTONOMIE LOCALI.